

**Regolamento
concernente i comprensori di frequenza dei licei cantonali**
(del 5 maggio 2009)

IL DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE,
DELLA CULTURA E DELLO SPORT

richiamati:

- l'art. 16 della Legge della scuola del 1° febbraio 1990 e gli art. 11, 15, 27 della Legge delle scuole medie superiori del 26 maggio 1982;
 - il Regolamento degli studi liceali del 24 giugno 1997;
 - il Regolamento degli studi liceali del 25 giugno 2008;
 - il Regolamento sulle deleghe di competenza decisionali, del 24 agosto 1994;
- risolve:

Comprensori

Art. 1 ¹I comprensori dei licei cantonali sono così composti:

a) Liceo di Bellinzona

- Comuni dei distretti di Bellinzona, Riviera, Blenio e Leventina.

b) Liceo di Locarno

- Comuni dei distretti di Locarno e Vallemaggia (con la riserva di cui all'art. 2).

c) Liceo di Mendrisio

- Comuni del distretto di Mendrisio.

d) Liceo di Lugano 1

- Comune di Lugano, esclusi i quartieri di Besso e Breganzona;
- Comuni di Canobbio, Cimadera, Sonvico, Cadro, Agno, Vernate, Aranno, Novaggio, Miglieglia;
- Comuni del Circolo del Ceresio (con la riserva di cui all'art. 2);
- Comuni dei Circoli di Carona, Magliasina, Sessa.

e) Liceo di Lugano 2

- Comune di Lugano, quartieri di Besso e di Breganzona;
- Comuni di Bioggio, Cademario, Muzzano, Certara, Bogno, Valcolla, Alto Malcantone;
- Comuni del Circolo di Vezia escluso Canobbio;
- Comuni del Circolo di Capriasca;
- Comuni del Circolo di Taverne.

²Qualora l'esigenza di formazione di classi lo richiedesse, il Dipartimento competente può obbligare gli allievi di un comune a frequentare un liceo di un altro comprensorio.

Libera scelta

Art. 2 ¹Gli allievi del Circolo del Ceresio possono scegliere liberamente, il primo anno, fra Lugano 1 e Mendrisio.

²Gli allievi del Circolo del Gambarogno possono scegliere liberamente, il primo anno, fra Locarno e Bellinzona.

³La scelta operata il primo anno è vincolante per gli anni successivi.

Opzioni specifiche

Art. 3 Quando l'insegnamento delle discipline greco e/o spagnolo in prima non è organizzato in un liceo, gli allievi che intendono seguire una delle due discipline possono chiedere di iscriversi in un liceo di un altro comprensorio all'Ufficio dell'insegnamento medio superiore che decide sentito il parere delle direzioni interessate; è data facoltà di reclamo allo stesso ufficio.

Criteri di appartenenza

Art. 4 ¹L'appartenenza a un dato comprensorio è determinata dal domicilio o dalla residenza delle famiglie dell'allievo; in casi speciali è possibile l'ammissione alla sede di un altro comprensorio.

²La richiesta deve essere presentata all'Ufficio dell'insegnamento superiore che decide, per delega del Dipartimento, sentito il parere delle direzioni interessate; è data facoltà di reclamo allo stesso ufficio.

Norma transitoria

Art. 5 Gli allievi che hanno frequentato uno dei cinque licei nell'anno scolastico

2008/2009 completano il loro ciclo di studi nella stessa sede in cui erano iscritti.

Disposizioni finali e entrata in vigore

Art. 6 La presente risoluzione è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore con l'anno scolastico 2009/2010, per le prime classi, in seguito per le seconde nell'anno 2010/2011, per le terze nel 2011/2012 e per le quarte nel 2012/2013.

Art. 7 ¹Il Regolamento concernente i comprensori di frequenza dei licei cantonali, del 5 marzo 1999 resta in vigore per le seconde, terze e quarte nell'anno scolastico 2009/2010, per le terze e quarte nell'anno 2010/2011, per le quarte nel 2011/2012.

²A partire dall'anno scolastico 2012/2013 è abrogato.

Pubblicato nel BU **2009**, 206.